

ASMEL: La Corte di Giustizia Europea sentenza che non è assimilabile a centrale di committenza

22 Giugno 2020

La vicenda, originatasi a seguito dell'adozione della delibera n. 32 del 30 aprile 2015 con la quale l'**ANAC ha inibito ad ASMEL lo svolgimento di attività di intermediazione negli acquisti pubblici ed ha ritenuto prive del presupposto di legittimazione.**

ASMEL impugnò il provvedimento dinnanzi al **TAR Lazio**, ritenendo di poter assumere il ruolo di soggetto aggregatore di natura sostanzialmente pubblicistica in quanto "organismo di diritto pubblico"; tuttavia, il **TAR territoriale ha respinto il ricorso** (TAR Lazio - Roma, sez. III - sentenza 22 febbraio 2016 n. 2339), **non rilevando in capo ad ASMEL i requisiti dell'organismo di diritto pubblico e confermandone, anzi, l'estraneità ai modelli organizzativi** delle centrali di committenza normativamente previsti.

La pronuncia del TAR, quindi, venne ulteriormente appellata da ASMEL al Consiglio di Stato che **ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto la questione alla Corte di Giustizia**, sollevando i seguenti interrogativi:

- a. se la richiamata disposizione del previgente codice, nella parte in cui **limita l'autonomia dei comuni nella scelta tra due soli modelli organizzativi** (unione di comuni o consorzio tra comuni), è **contraria alle norme comunitarie** (nello specifico, alla direttiva 2004/18, laddove prevede la possibilità di ricorrere a centrali di acquisto senza limiti quanto alle forme di cooperazione);
- b. se tale norma confligga con i principi di libera circolazione dei servizi e di massima concorrenza laddove, in relazione al modello organizzativo dei consorzi di comuni, **esclude la possibilità di costituire figure di diritto privato** (quali il consorzio di diritto comune, con partecipazione anche di soggetti privati);
- c. se la predetta previsione sia in contrasto con i principi di libera circolazione dei servizi e di massima concorrenza, ove **interpretata nel senso di consentire alle centrali di committenza di operare nel solo ambito territoriale** corrispondente a quello degli enti locali che le hanno istituite.

la Corte ha stabilito, in conclusione, che il diritto comunitario applicabile al caso di specie (ossia, l'articolo 1, par. 10, e l'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004):

- non osta "a una disposizione di diritto nazionale che limita l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private";
- non osta neppure "a una disposizione di diritto nazionale che limita l'ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali".

A questo punto, **il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi nuovamente** sulla questione di merito, in relazione alla quale **sarà tenuto ad applicare i principi di diritto espressi dalla Corte sovranazionale**, atteso che, come noto, la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale è vincolante per il giudice che ha sollevato la questione.